

TORNATA DEL 6 OTTOBRE 1849

-47-

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Relazione e discussione del progetto di legge per aumento di stipendi ai giudici di mandamento — Relazione, discussione e approvazione del disegno di legge per autorizzare il municipio di Torino a contrarre un prestito.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

Il processo verbale della tornata precedente è letto ed approvato.

SUNTO DI PETIZIONI

PRESIDENTE. Si darà conoscenza del sunto di alcune petizioni presentate in questo intervallo. Il senatore Quarelli è pregato di darne lettura.

QUARELLI, segretario. Sunto di cinque petizioni:

28. Lucchesi Pietro, di Genova, rassegna all'esame del Senato un progetto di legge avente per oggetto la diminuzione delle pensioni e degli stipendi.

29. Lo stesso presenta all'esame del Senato un progetto di legge tendente a far amare e rispettare il Governo nei suoi funzionari.

30. Lo stesso rassegna all'esame del Senato un progetto di legge tendente a rimediare alle attuali calamità del paese.

31. Gemelli, avvocato, prega il Senato di voler rigettare, quando gli fosse proposto, il progetto di legge per l'incamerazione de' beni ecclesiastici e d'altre opere pie.

32. Louvatier Francesca espone come, nel seguir ch'ella fece il nostro esercito in qualità di venditrice di commestibili, perdesse un suo vaglia di lire 500 da essa versate nella tesoreria d'Asti a titolo di prestito volontario, e supplica il Senato che voglia provvedere a che ella non abbia a soffrire per detta perdita.

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN AUMENTO DI STIPENDIO AI GIUDICI DI MANDAMENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione e discussione della legge presentata dal Ministero per migliorare la sorte de' giudici di mandamento.

La parola è al relatore della Commissione senatore Cibrario.

CIBRARIO, relatore. (V. vol. Documenti, pag. 84.)

PRESIDENTE. L'articolo unico sottoposto alla vostra deliberazione, e all'adozione del quale non acconsente la Commissione, è così concepito:

« Provisoriamente, e finché venga altrimenti stabilito col l'attuazione di una compiuta organizzazione giudiziaria, lo

stipendio dei giudici di mandamento, eccettuati quelli di Torino e di Genova, è accresciuto di annue lire 300 a partire dal 1° prossimo venturo ottobre. »

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Il Senato scorge di certo (e spero che al giusto la apprezzerà) la condizione nella quale il Ministero si trova in riguardo al presente progetto di legge posto in discussione. Il progetto ministeriale stato presentato alla Camera dei deputati, e di cui io aveva ricevuto dal Re l'incarico di sostenerne la discussione avanti le Camere, era tutt'altro da quello che venne presentato alla discussione di questo illustre Consesso. Aveva i vero anche il Ministero pigliato le mosse nel suo proposito dalla necessità evidente ed universalmente riconosciuta di migliorare la condizione dei giudici di mandamento per rispetto all'annua loro retribuzione. Ma, tolta occasione da questa necessità, erasi alquanto più allargato il progetto ministeriale, introducendo alcune innovazioni, le quali erangli sembrate veri miglioramenti da non doversi altrimenti differire, e che d'altronde in suo senso non recavano impaccio veruno alle operazioni della Commissione incaricata del riordinamento generale dell'ordine giudiziario.

Quanto ai giudici di mandamento, il Ministero aveva proposto una tabella nella quale era assegnato lo stipendio dei giudici, dividendoli in tre categorie, avuto solo rispetto all'anzianità del loro servizio, in guisa che il loro avanzamento circa all'utile pecuniario, rimanesse fissato dalla legge, e si voleva anche in tal guisa trovare un rimedio al gravissimo inconveniente tollerato sinora, che alcuni luoghi de' regii Stati, perchè la loro giudicatura era dichiarata di terza o quarta classe, avessero sempre per giudici altri che muovevano i primi loro passi nella carriera giudiziaria. Oltre poi allo stipendio con cui si era cercato di migliorare la condizione dei giudici di mandamento, eravi un altro mezzo col quale meglio si provvedeva all'onesto loro trattamento, vale a dire un'indennità di alloggio che il ministro aveva proposto doversi corrispondere dai comuni a luogo di quello stipendio che si dava per lo addietro ai giudici per l'assistenza loro agli ordinati delle comunità.

Con quest'indennità d'alloggio, con lo stipendio accresciuto e col prodotto degli atti di volontaria giurisdizione, il Ministero teneva per fermo che sarebbesi provveduto in modo confacente alla dignità dei giudici di mandamento, fatta ragione della dignità ed importanza delle loro funzioni. E sic-

come parve anche al Ministero che minore del dovere fosse la retribuzione onde godevano i giudici di prima cognizione, erasi similmente per lui proposta un'altra tabella comprendente lo stipendio da assurgarsi ai giudici componenti essi tribunali.

Il Ministero non aveva per tal modo creduto conveniente di dover toccare fin d'ora agli stipendi, nè dei magistrati d'appello, nè tanto meno di quello di cassazione, rispetto ai quali non avranno ad essere di gran momento le variazioni; ma si era fermato ai giudici di mandamento ed a quelli di prima cognizione, perchè vi era necessità maggiore ed urgente, e perchè non si doveva provvedere quanto ai primi e dimenticare gli altri, pretermessa così quella giusta gradazione che vuol essere osservata a causa della maggior loro dignità.

Ma con la opportunità eziandio di tali variazioni, il Ministero riputò conveniente di regolare gli stipendi dei sostituiti avvocati fiscali in modo che più non fossero necessitati per crescere di stipendio ad intralasciare la carriera a cui mostrassero maggior attitudine ed in cui potesse riuscire maggiormente utile l'opera loro, per dedicarsi ad un nuovo genere di lavoro, per sedere cioè come giudici nei tribunali.

A questo progetto però del Ministero un altro al tutto nuovo si volle sostituire, col quale si porta un aumento di lire 300 allo stipendio di tutti i giudici.

In questa circostanza ben vede il Senato che il Ministero non ha altro miglior partito a prendere che di abbandonare la cosa alla saviezza del Senato medesimo, certo d'altronde e persuaso che il sistema che sarà abbracciato da questo incognito corpo politico dello Stato, corrisponderà a quella opinione di senno e di saviezza che così eminentemente lo distingue. Non mi accingerò dunque nè a combattere, nè a difendere il progetto che è stato presentato a questo Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Sauli ha la parola.

SAULI. Parrà senza dubbio essere un'audacia la mia di parlare della carriera giudiziaria, alla quale non ho mai avuto l'onore di appartenere; per altro mi sembra che in uno Stato dove la legge è l'unica norma del Governo, si debba pensare molto alla condizione di coloro che vegliano principalmente all'applicazione di essa. Per conseguenza io trovo savissima l'osservazione fatta dalla Commissione, ma troverei ancora più savio di applicare in queste circostanze il principio che venne adottato l'altro ieri dal Senato, quello cioè di non far tutto ad un tratto le cose, ma di cominciare a riparare a quelle che sono più sensibili.

Ora io dico che, non potendosi, per le cagioni narrate ora dall'eccellentissimo guardasigilli, provvedere a tutte le categorie degl'impiegati della carriera giudiziaria, non deesi tralasciare perciò di pensare a migliorare la condizione dei giudici di mandamento, i quali veramente sono in una posizione, dirò, quasi deplorabile, e al disotto delle fatiche che loro sono imposte, non che alla dignità che devono conservare; per conseguenza io sarei d'avviso di adottare il progetto di legge quale ci venne proposto.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Per troppo lunghi anni io ebbi l'onore di prender parte nelle proposte che concernono gli avanzamenti del personale nella magistratura, perchè in quest'occasione possa serbare il silenzio, tanto sopra il progetto che ci è stato presentato dal Ministero, quanto sopra le conclusioni dalla Commissione riferite. E la Commissione, e il Ministero, e, credo, tutto il Senato, sono agevolmente fatti capaci della necessità assoluta, anzi della urgenza che vi ha di provvedere con de-

gna retribuzione quegli ufficiali dell'ordine giudiziario, i quali, benchè apparentemente posti in più utile condizione nella magistratura, tuttavia adempiono gravissimi, importantissimi uffizi; uffizi tali che non dubiterei di pareggiare ai primari, poichè negli ordini superiori vi ha possibilità di rimedio, e negli ordini inferiori, in molte circostanze, il fallo di un giudice è irreparabile. Io credo dunque che convenga assolutamente provvedere ad un aumento di retribuzione degli uffizi delle giudicature. E, quando dico degli uffizi delle giudicature, io intendo parlare non solo de' giudici, ma anche de' segretari; anzi dirò che urgenza maggiore vi ha ancora di provvedere per i segretari che per i giudici.

Dopo i provvedimenti iniziati sin dal 1842 onde esonerare i litiganti più poveri delle campagne dalle molte spese che per lo avanti abusivamente in gran parte si erano introdotte, dopochè, dico, si son fatti quei provvedimenti, l'uffizio di segretario manca di molto di retribuzione.

Dovendosi ridurre tutto al più semplice metodo, al metodo orale, al metodo conciliativo, sicuramente ogni spesa di cancelleria diminni. Questi provvedimenti fecero sì che in molte località i segretari, a mia propria conoscenza (ed oltre alla mia esperienza invoco quella dell'onorevole mio collega senatore Stara, che il primo ebbe il merito di iniziare quei provvedimenti utilissimi), in molte località i segretari, se vogliono condursi onoratamente, non hanno di che campare la vita; questa è verità dimostrata, questa è verità assoluta. Dunque c'è necessità di provvedere ai segretari e di provvedervi prestissimamente, perchè, quando il Governo si trova nell'alternativa di avere uffiziati ai quali è imposto il dovere di delicatezza e discrezione, e poi non dà loro i mezzi di poter sussistere onoratamente, il Governo si rende in certo modo complice degli abusi che possono nascere.

Già varie volte prima che s'introducesse il sistema rappresentativo, gli avvocati generali di S. M. presso il Senato di Piemonte fecero opera perchè si provvedesse ai gravi inconvenienti, e non solamente gli avvocati generali, ma il Senato, ora magistrato d'appello, inoltrò una domanda specifica al Ministero perchè si facesse cessare questo difetto di giustizia distributiva.

Da più di un anno esiste una Commissione nominata dal guardasigilli, la quale ha per iscopo speciale di proporre un regolamento di retribuzione ai segretari delle giudicature, perchè appunto si credette in quel tempo che conveniva riparare a cose più urgenti per ascendere a quelle che possono essere ugualmente giuste, ma non forse così stringenti.

Io spero che nel corso di più di un anno la Commissione avrà già preparato il suo progetto di regolamento, e questo porrà il guardasigilli in grado di poter presentare forse un altro progetto di legge che adempia alle vedute del Senato.

Siamo, credo, tutti d'accordo che è necessario, urgente di provvedere per un aumento di retribuzione ai giudici di mandamento, ai segretari di giudicatura. Vediamo adesso se nelle circostanze in cui ci troviamo noi possiamo ritardare ancora alquanto questi provvedimenti che io riconosco di tutta giustizia. Non posso negare che le considerazioni esposte dalla Commissione sono di gran peso; riconosco maggiormente quelle che hanno tratto e alla disparità di servizio, la quale non sarebbe coordinata con una parte di retribuzione, e quella che tocca ai giudici di Sardegna, a cui sembra che non siasi voluto ancora provvedere. Non mi soffermo altrettanto sopra l'inconveniente del minore vantaggio che avrebbero i giudici di mandamento i quali fossero chiamati a passare al grado di sostituto avvocato fiscale, perchè mi pare

che trattandosi di provvedimenti provvisori, anche con qualche scapito presente di luero, possa tornare in conto ai giudici di passare in una carriera di più larga aspettativa e di maggior onorificenza. Quindi non crederei che all'universale dei giudici sarebbe sicuramente misgradito il progetto che nella loro condizione ordinaria presentasse un maggior vantaggio, e che nelle condizioni straordinarie del passaggio ad un altro impiego li sottomettesse ad una piccola privazione di luero quando loro con ciò si aprisse una più larga carriera. Tuttavia, tutte queste considerazioni hanno il loro peso, come diceva, e le due prime mi fanno sostare nell'aderire al progetto di retribuzione proposto dal ministro nel progetto di legge.

- Non potrei però credere che si debba rimandare un qualunque provvedimento di maggior retribuzione ai giudici e segretari all'epoca in cui si farà un riordinamento giudiziario.

Questa, signori, è cosa di alto momento, è cosa che manca da noi, è cosa alla quale, son certo, il Ministero provvederà con tutta quella prudenza, con tutta quella sagacità che lo distingue, ed in particolare sicuramente tale importantissimo lavoro non potrebbe venir meglio affidato che al signor guardasigilli che io mi onorai sempre sino dai miei verdi anni di onorare come maestro. Ma un riordinamento siffatto in un sistema costituzionale bisogna che risalga alquanto più in là di una semplice compartizione di stipendi; bisogna che risalga più in là di una semplice distribuzione di onori; bisogna elevarsi al gran concetto di portare la magistratura al punto di essere un vero potere giudiziario; e questo non sembra fatto da noi, e questo conviene si faccia, perchè noi non ci potremo mai lusingare di godere di un vero Governo rappresentativo, di un vero regime costituzionale sinchè il potere giudiziario non sia elevato a quel grado che gli dia l'indipendenza e l'autorità necessaria per compiere la sua missione. Per comporre un buon ordinamento giudiziario in un sistema rappresentativo, conviene non solamente pensare alle combinazioni del luero, alle combinazioni degli onori, ma conviene prima di tutto sancire l'indipendenza dei magistrati. Tutti quelli che credono che senza la sanzione dell'indipendenza dei magistrati vi possa essere libertà nella società vanno grandemente errati. Di poi io conforto il Ministero a volgere quanto prima la sua attenzione all'essenzialissimo oggetto di distinguere assolutamente l'istituzione del Pubblico Ministero dall'istituzione della magistratura giudicante. Il Pubblico Ministero deve essere connesso coll'autorità del Governo; al contrario la magistratura giudicante deve stare separata come potere imparziale al disopra delle passioni politiche che si agitano intorno ad essa; deve essere sicura come la legge, inflessibile come essa. Io spero pertanto che si penserà anche a provvedere quanto prima alla segregazione della istituzione del Pubblico Ministero da quello della magistratura giudicante.

Di più, per avere un potere giudiziario, conviene che egli restringa un'autorità disciplinare che venga esercitata da sè medesimo, che sia cioè quello che gli antichi chiamavano *castigatio domestica*, e che il magistrato sia vigilante, e che non si abbia a ricorrere al Governo, il quale deve considerare come intangibile questa salvaguardia delle nostre libertà civili ed anche delle nostre franchigie politiche.

Per compiere un tanto progetto è necessario che io consideri anche la lunghezza del tempo che ci vorrà a raggiungere la meta. Per conseguenza non vorrei aspettare al compimento di quest'opera, la quale, malgrado la sollecitudine con cui verrà preparata, dovrà pure essere elaborata nel

Parlamento, e spero, anche prima esaminata dalla magistratura, perchè non mi aspetterei sicuramente che si presentasse al Parlamento un progetto di riordinamento dell'autorità giudiziaria senza prima avere il parere dei vari corpi della magistratura, come si pratica presso molte nazioni in cui primeggia il rispetto per l'autorità giudiziaria.

In aspettativa di un lavoro di sì gran mole, io bramerei che quando il Senato voglia desistere dall'approvare questa legge che venne presentata, il Ministero s'impegnasse a presentare, quanto prima sarà possibile, una legge speciale che comprenda un aumento di retribuzione proporzionato a tutti i giudici di mandamento dello Stato tanto di qua, quanto di là del mare, e per i segretari di giudicatura; e ciò in via provvisoria, di modo che il beneficio che facciamo oggi non possa riuscire poi un incaglio per il domani. E questo dico coll'idea che quando si vorranno sistemare perfettamente gli ordini giudiziari in Piemonte, si vedrà come forse sia necessario di riformare anche le istituzioni dei giudici di mandamento, e come forse un migliore modello ci presenterebbe una vicina nazione, la quale appunto ha anche migliorata la condizione dei *giudici di pace*, vale a dire di ridurre i nostri giudici di mandamento ad uso di quelli di pace. Si scorgerà forse la convenienza di stabilire l'esperimento obbligatorio di conciliazione, la convenienza altresì di rendere quella magistratura più incardinata nei luoghi dove essa si esercita.

Tutte queste sono idee da maturare, ma tutte queste sono idee che ci consigliano per ora a non emettere, limitandosi invece ad un provvedimento provvisorio. Per conseguenza, secondo che la discussione si pigherà, o ad appoggiare le conclusioni della Commissione, o ad accogliere l'idea che si debbano allargare queste conclusioni, stabilendo che fra un termine breve, prima di aspettare un riordinamento giudiziario generale, si attribuisca un aumento di stipendio ai giudici, una retribuzione condegna ai segretari mi riservo di votare o in favore del progetto, o per una modificazione, ove il Ministero dia le sue spiegazioni in proposito.

PRESIDENTE. La parola è al signor guardasigilli, ministro di grazia e giustizia.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io non ho chiesto la parola se non se per far palese a quest'illustre Consesso non essersi dal Governo dissimulata la necessità ampiamente dimostrata dal signor senatore Sclopis di provvedere non solo al miglioramento della condizione dei giudici di mandamento, ai quali il Ministero stesso aveva aggiunto pure i giudici di prima cognizione, ma eziandio a quello dei segretari. Tanto è ciò vero, che è stata presentata alla Camera dei deputati una legge diretta appunto a migliorare la condizione dei segretari così dei giudici di mandamento, come dei tribunali di prima cognizione.

Questa legge trovasi presentemente in discussione negli uffici della Camera dei deputati. Con essa, ove sia adottata da quella Camera, spera il Ministero di avere convenientemente provveduto anche al miglioramento della condizione di tali funzionari giudiziari.

Quanto poi al riordinamento dell'ordine giudiziario, il Senato non ignora esservi una Commissione a questo oggetto creata, alla quale presiede il degnissimo personaggio che siede nel primo seggio in quest'illustre Consesso.

Si è pensato di accelerare le operazioni di tale Commissione unendovi alcuni membri che possano cooperare al più spedito esequimento dell'opera a quella affidata.

Quando tale progetto sarà condotto a termine, si potrà eziandio udire l'avviso dei vari corpi di magistratura dello Stato, e sarà quindi presentato al Parlamento.

Queste cose ho l'onore di esporre al Senato onde veda che il Ministero, per quanto sta in lui, non trascura di fare opera acciò venga migliorata la condizione dei giudici e venga riordinato il ramo giudiziario.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario, relatore della Commissione.

CIBRARIO, relatore. Signori, circa all'importanza dei giudici di mandamento, e circa alla necessità di non lasciarli più a lungo vittime dell'ingiustizia che soffrono adesso, mi pare che vi è perfettissimo accordo nel seno di questa Assemblea; solamente parve al signor senatore Sauli, e pare al signor senatore Sclopis che convenga di non indugiare troppo il provvedimento che deve riparare a questo inconveniente. Ed in questo pensiero consente pure la Commissione. La Commissione, quando accennava alla convenienza di proporre un provvedimento più generale, non ebbe sicuramente in animo di riferirsi al vasto e radicale riordinamento della magistratura, sul quale avete udito eloquenti parole dal signor conte Sclopis. Basta che il signor guardasigilli presenti al Senato, e lo può fare quanto prima, perchè non è oggetto di lungo studio, nè di lunghe indagini; basta, dico, che presenti al Senato un'idea di legge, colla quale vengano migliorate le condizioni pecuniarie dei giudici di mandamento, e ad un tempo quelle dei funzionari dei tribunali di prima cognizione, affinché non vengano alterati i rapporti, e si mantenga così l'equilibrio che dee necessariamente esistere tra l'uno e l'altro corpo. Questo provvedimento, pare alla Commissione che non possa farsi aspettare lungo tempo, e sicuramente essa sarebbe assai soddisfatta che il signor guardasigilli si risolvesse di proporlo quanto prima in via anche provvisoria, con riserva di studiare più ampiamente il soggetto e di provvedere più tardi definitivamente. Si farà in tal modo cessare, come è nel voto universale, quell'ingiustizia che noi nel rapporto crediamo di aver ampiamente segnalata.

COLLER. Mi pare che la questione sia risolta, se il signor guardasigilli prende l'impegno di presentare questa legge ordinativa riguardo ai tribunali di prefettura, ossia di prima cognizione, e ai giudici di mandamento. Ma bisogna vedere se il guardasigilli intenda proprio di far presto, perocchè se la cosa andasse per le lunghe, allora mi sembra che bisognerebbe provvedere a questi giudici di mandamento, giacchè il Senato ritiene che l'indennità proposta ai giudici di mandamento è volta a compensare questi ultimi di un danno sofferto. Questi giudici (non parlo di quelli di Genova che non conosco), i quali dipendevano dal Senato di Piemonte (ed il signor presidente mi renderà giustizia), godevano dai comuni di uno stipendio di cui furono privati, e lo furono da lungo tempo; dunque la giustizia esige che si dia ad essi una indennità.

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

CIBRARIO, relatore. Io credo che il guardasigilli non avrà difficoltà di assumere l'impegno di cui abbiamo parlato, e lo credo con tanto maggior fondamento, in quanto che esso aveva già presentato a tal proposito una legge all'altra Camera. E parmi inoltre che non sia difficile di presentare questo progetto modificato in un senso che soddisfaccia ai voti che il Senato per tanti organi ha emessi qui oggi. Del rimanente, circa all'indennità, debbo richiamare le osservazioni che si sono fatte nel rapporto, che, cioè, questa in Piemonte, quantunque fosse pagata in moltissimi luoghi, non lo era però dappertutto; lo era in pochi luoghi nel Genovesato, ed in nessuno nella Savoia. Dunque una parte dei

giudici verrebbe a lucrare intieramente le lire 300. Questa indennità sarebbe un puro guadagno per alcuni, e per altri un'indennità insufficiente.

Questa era una delle ragioni per cui la Commissione non ha creduto di aderire al progetto di un aumento indistinto di lire 300, come era formulato nell'unico articolo la cui discussione occupa di presente il Senato.

DI CASTAGNETTO. I riflessi della vostra Commissione, espressi dal suo relatore con quella lucidità che gli è tutta propria, mi dispensano dall'entrare in dettagli che ne sarebbero una pallida ripetizione.

Aggiungerò solamente che la missione nostra, o signori, non è tutta di benignità e di simpatia. Il Parlamento deve collocarsi in più alta sfera, e mostrandosi inaccessibile a qualunque sentimento che non sia quello del bene universale, conciliarsi colla saviezza e coll'imparzialità delle sue deliberazioni quella fiducia ch'egli ha dritto d'aspettare dalla nazione.

Ora l'ordine logico esige che, prima di assumere una nuova e durativa passività, si consulti la situazione delle finanze e si mettano in armonia le spese colle entrate.

L'ordine logico esige, a mio vedere, che chi è minore in grado, lo sia anche in emolumento, che il primo passo nella carriera sia iniziativa a maggior lucro, e non motivo d'invidia e di scoraggiamento ai più anziani.

E tale sarebbe il risultato della proposta legge, poichè vi è palese che migliore verrebbe a farsi la sorte di un giudice mandamentale, che non quella comparativamente di un giudice di prima cognizione o di un sostituto avvocato fiscale.

D'onde una perturbazione nella carriera, e la quasi impossibilità di promuovere i giudici o di contentare i membri dei tribunali.

Lo stipendio, o signori, sebbene non costituisca il merito e la dignità, ne costituisce tuttavia la misura. Sarà massima antiquata nei tempi attuali, ma tuttavia, se non si vuole andare errati, convien pure fermarsi una volta nel mondo positivo, e non nel mondo ideale.

Due sono le molle che agiscono sul cuore dell'uomo, l'amor proprio, o meglio, se si vuol dire, il punto d'onore e l'interesse.

Togliamo ai membri dei tribunali la maggiore considerazione dovuta al loro grado, togliamo ad essi la superiorità degli emolumenti, e getteremo il disordine in questa classe della magistratura.

Ed io vi prego, o signori, di por mente alla immensa portata di questa influenza che si viene a creare a favore dei giudici di mandamento, con migliorare la sorte loro sopra quella dei membri dei tribunali, influenza tanto più grave, in quanto il giudice essendo isolato, egli la esercita in modo più indipendente.

Si migliori la sorte del giudice, ciò tutti lo desideriamo vivamente, ma si faccia a tempo opportuno, coordinando cioè la loro condizione con quella dei tribunali. Si migliori con aprire ai più meritevoli un nobile arringo di avanzamento, voglio dire la porta all'alta magistratura; si usino riguardi ai più anziani, e si stabiliscano proporzionati aumenti a misura degli anni di servizio.

Ma proclamare un aumento in massa, comprendervi gli anziani ed i nuovi promossi, porre in oblio anche un sol momento i diritti acquistati, posponendo magistrati, benemeriti di servizio e costituiti in più alto grado, a giovani appena iniziati nella carriera, io dico essere un disorganizzare per organizzare, e non dovere il Senato sanzionare una legge cui

la seguita trasformazione rende, comunque benefica e giusta nel suo concetto, imperfetta nelle sue disposizioni, imbarazzante nelle sue conseguenze.

Quindi, mentre io confido che dalla prossima discussione dei bilanci sorgerà non meno la condizione, che il mezzo di migliorarla, dei giudici e segretari di mandamento e dei varii altri impiegati in grado inferiore, i quali prestano un'opera utile, laboriosa ed indefessa in servizio del Re e dello Stato, io voto contro il progetto qual viene sottoposto alla nostra discussione.

SCLOPIS. Credo necessario di far osservare al Senato che potrebbe nascere una difficoltà qualora, adottando, come mi pare, l'intenzione, l'idea, il desiderio del progetto di legge che ci è presentato, noi rigettassimo il testo formulato.

L'articolo 56 dello Statuto stabilisce che « se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri, non potrà essere riprodotto nella stessa Sessione. » Io vorrei che evitassimo questo scoglio e che non si potesse dire che per aver rigettato la forma della legge non ci si possa più riprodurre la sostanza; io desidero (e godo vedere che la mia brama è conforme a quella della Commissione), che nel corso di questa Sessione il guardasigilli ci presenti un progetto di legge all'intento che abbiamo indicato; ma debbo porre in avvertenza del pericolo che corriamo secondo il testo dello Statuto.

Non converrebbe forse (non è altro che un dubbio che vi sottopongo), se tutti siamo in questa intenzione, se il guardasigilli la seconda, che esso, ritirando il progetto di legge, e incaricandosi di riformarla in altra, ci togliesse dal pericolo, che altri dica che ci si presenta una legge stata rigettata. Così saremmo anche fatti più certi che entro breve spazio di tempo il ministro adempirà al comune desiderio, da noi già manifestato.

Questo dubbio e l'opportunità del rimedio io sottometto alla vostra saviezza; ma mi pare che vi si debba pensare, perchè, torno a ripetere, si tratta non solamente di attribuire un lucro, si tratta di pagare un debito.

DE LA CHARRIÈRE. Je demande la parole.

Si le projet de loi que nous discutons avait été proposé par le Ministère, je comprends que monsieur le garde des sceaux pourrait le retirer, sauf à en présenter ultérieurement un autre basé sur les observations qui ont eu lieu. Mais ce projet de loi est l'œuvre de la Chambre des députés; et je ne pense pas qu'il soit ni dans les convenances parlementaires, ni dans les attributions de monsieur le garde des sceaux, de le retirer. Le projet doit être accepté ou rejeté.

SAULI. Credo che sarebbe conforme allo Statuto ed ai regolamenti, che invece di rimandare la legge al guardasigilli, si rinviase alla Commissione; la quale, d'accordo col guardasigilli, possa proporre quegli emendamenti che la rendano ammissibile dal Senato, affinché non si ritardi più oltre di questa Sessione l'aumento che si vuol fare in favore dei giudici di mandamento e dei segretari, i quali veramente sono in posizione troppo al disotto della loro dignità.

SCLOPIS. Avrei un'osservazione da fare, ma siccome ho parlato due volte, non mi spetta più il diritto di parlar più oltre. Avrei tuttavia a fare un'osservazione a quello che ha detto il senatore De La Charrière; se il Senato volesse permettermi. . . .

Molte voci. Sì! sì! Parli.

PRESIDENTE. Il Senato le accorda la facoltà di parlare.

SCLOPIS. Mi pare che il senatore De La Charrière abbia accennato che qui non si tratta di un progetto presentato dal Ministero; rispondo in primo luogo, che l'articolo dello Sta-

tuto non distingue per nulla l'iniziativa. Non sarebbe dunque altro che convenienza; osservo inoltre che, quantunque questo non sia il vero progetto del ministro, ne è tuttavia una conseguenza; è il progetto impicciolito, ridotto, ristretto alle più esigue proporzioni; ma ciò non pertanto l'idea dominante di esso, almeno in parte, si è conservata. Non mi sembra quindi che vi possa essere, rispetto alla convenienza, difficoltà veruna pel Ministero nel non ripudiare assolutamente la paternità di questo progetto di legge, e di ritirarlo per poscia riprodurne un altro che sia più conforme ai comuni desiderii.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Pare a me che, per conciliare le distinte opinioni, il modo più opportuno sarebbe forse quello di proporre per via di emendamenti alla legge votata e deliberata dalla Camera dei deputati quelle idee che formavano la base e la sostanza del primo progetto di legge. Lo spediente di ritirare quel progetto incontrerebbe il dubbio eccitatosi nel seno di quest'Assemblea, se, essendosi, cioè, sostituito al progetto ministeriale che venne interamente scartato, un altro diverso, abbia il Ministero la facoltà di ritirare quel progetto votato e deliberato dalla Camera dei deputati, il quale, per la trasformazione subita, non può più dirsi il progetto ministeriale. Pare adunque a me nulla osti che discutendosi in seno di quest'Assemblea il progetto stato votato e deliberato dalla Camera dei deputati, o dal Ministero che lo presentò, o da alcuni de' membri del Senato, vengano proposte in via d'emendamento quelle disposizioni, non che quelle idee che già si trovavano nel progetto ministeriale.

Adottando tale partito, mi pare che si cansi il dubbio del vedere, se il Ministero possa o non ritirare il progetto di cui si tratta, considerandolo o come progetto ministeriale votato e mandato dalla Camera dei deputati, o come un nuovo partito.

Ripeto impertanto essere mio avviso che in via di emendamento si possa conseguire quel risultato che sembra essere più comunemente desiderato, quello cioè di non fare un meschino assegnamento provvisorio di lire 500 a tutti i giudici indistintamente, ma di migliorare ad un tempo la loro condizione, adottando una tabella, anche per modo provvisorio, la quale provveda decentemente ai bisogni e alle esigenze, sia dei giudici di mandamento, sia anche dei giudici di prima cognizione. Pongasi adunque la prima cura ai giudici di mandamento, perchè a quelli unicamente si riferisce il progetto votato e deliberato dalla Camera dei deputati; e si adotti, se si vuole (sempre in via di emendamento), quella tabella di stipendio che era stata proposta dal Ministero; ma non vadano dimenticati i giudici di prima cognizione. Io però non faccio che sottomettere alla saviezza del Senato questa mia idea, onde ovviare a tutte le difficoltà che possono insorgere.

CIBRARIO, relatore. La Commissione non aspettava altro che queste savie parole dell'illustre guardasigilli, per dichiarare come ella aderisca di buon grado alla proposta del senatore Sauli, di rinviare alla Commissione il progetto di legge, affinché, d'accordo col guardasigilli, si possa combinare un testo che soddisfaccia alle giuste osservazioni ed ai giusti desiderii del Senato.

PRESIDENTE. È dover mio di recare a termine la discussione che ebbe luogo finora. Abbenchè nelle conclusioni della Commissione non fossevi che un semplice invito al Ministero di occuparsi di questa legge, dando alla medesima una maggior ampiezza, e, ove occorresse, un altro ordinamento; tuttavia la Commissione, essendosi astenuta dal formulare alcuna specifica proposizione, concluse col rigettare la legge.

Sopra di questa conclusione propriamente non poteva venirsi a votazione, poichè essa risolvesi in un voto negativo; in conseguenza, ponendosi in confronto il progetto di legge con le conclusioni della Commissione, tanto importava l'abbracciare queste conclusioni, come il negare il voto alla legge.

Gli altri preopinanti non hanno neppure formolato alcun ordine del giorno, nè alcuna proposta, la quale desse luogo a votazione preliminare. La sola proposizione la quale abbia dato luogo veramente ad interloquire sopra siffatta questione, è stata quella del senatore Sauli, il quale vorrebbe che alla Commissione si rimandasse l'intera legge, perchè, traendo altresì lumi dalla fatta discussione, possa, d'accordo col guardasigilli, presentare un progetto più soddisfacente.

A questa proposizione del senatore Sauli assente il guardasigilli, assente la Commissione, ed io non ho altro che a porne ai voti l'approvazione.

Chi approva dunque che la presente legge sia rimessa ancora alla Commissione per nuovi studi, e ciò perchè d'accordo col guardasigilli sia presentata una legge che soddisfaccia alle osservazioni finora inoltrate, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN PRESTITO A FAVORE DELLA CITTÀ DI TORINO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge proposta per un prestito di 2,000,000 di lire a favore della città di Torino.

La parola è al relatore della Commissione, signor marchese Colli.

COLLI, relatore. (Vedi volume Documenti, pagina 286.)

PRESIDENTE. La Camera ha già udito come fu modificato il progetto di legge dalla Commissione; ora, per completare la relazione, io darò lettura dell'articolo come era proposto dal ministro degli affari interni:

• *Articolo unico.* La città di Torino è autorizzata a contrarre un prestito sino alla concorrente di 2,000,000 di lire, mediante l'emissione di 4000 obbligazioni di lire 500 caduna al

portatore, fruttanti l'annuo interesse del 6 per 0/0, e ciò sulle basi della sua deliberazione 2 giugno prossimo passato. »

Ora è aperta la discussione sopra questo progetto di legge.

DELLA TORRE. Je ne pense pas qu'il soit convenable d'autoriser un emprunt au taux du 6 pour 0/0. Il est évident que depuis peu les conditions de notre crédit se sont améliorées. Autorisons la ville de Turin à contracter un emprunt aux meilleures conditions possibles. Mais n'établissons pas un précédent fâcheux qui pourrait ensuite rendre difficile tant au Gouvernement, qu'aux simples particuliers, de contracter des emprunts au 5 pour 0/0.

PRESIDENTE. Farò osservare al preopinante aver dato luogo a questa osservazione l'essersi da me letta in ultimo la formola del progetto del Ministero. Avverto che la legge che si propone all'adozione del Senato non è già quella del Ministero, ma quella modificata dalla Commissione, nella quale appunto si tien conto di queste ottime osservazioni. Non si tratta più d'interesse del 6 per 0/0, ma delle migliori condizioni possibili che si faranno; e se io avessi riletto la modificazione introdotta dalla Commissione, non vi sarebbe stato luogo a fare queste osservazioni; nè per altro scopo che per quello di completare la relazione si è letto da me l'articolo ministeriale.

Rileggerò adunque l'articolo come è stato proposto dalla Commissione:

« La città di Torino è autorizzata a contrarre un prestito sino alla concorrente di 2,000,000 di lire, mediante l'emissione di un corrispondente numero di cedole al portatore, alle migliori condizioni possibili, e sotto l'osservanza delle veglianti discipline amministrative. »

Chi intende d'approvarlo voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Ora si procede all'appello nominale per l'adozione della legge.

Risultato della votazione:

Volanti	43
Favorevoli	44
Contrari	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 4.